

Verbale di Seduta

DEL CONSIGLIO COMUNALE DI REGGIO EMILIA

L'anno **duemilaventi** addì **27 (ventisette)** - del mese di **luglio** alle ore **15:15** nella sala consiliare, ritualmente convocato, si è riunito il Consiglio Comunale.

Alla **Votazione** del seguente oggetto:

CONFERMA PER L'ANNO 2020 DELLE TARIFFE TARI ADOTTATE PER L'ANNO 2019 AI SENSI ART. 107 COMMA 5 DEL D.L. 18/2020 (CONVERTITO IN L. 27/2020) E CONTESTUALE DEFINIZIONE DELLE RIDUZIONI DA RICONOSCERE ALLE UTENZE NON DOMESTICHE PER L'ANNUALITA' 2020 IN ATTUAZIONE DELLA DELIBERA DI ARERA N .158/2020 ALLA LUCE EMERGENZA COVID-19

	F	C	A		F	C	A
VECCHI Luca				SACCHI Stefano			Si
AGUZZOLI Claudia Dana	Si			SALATI Roberto			Si
BRAGHIROLI Matteo	Si			VARCHETTA Giorgio			Si
CANTERGIANI Gianluca	Si			VINCI Gianluca			Si
CASTAGNETTI Fausto	Si			BASSI Claudio			Si
CORRADI Davide	Si			RUBERTELLI Cinzia			Si
DE LUCIA Dario	Si			PANARARI Cristian			Si
FERRARI Giuliano	Si						
FERRETTI Paola	Si						
GENTA Paolo	Si						
GHIDONI Riccardo	Si						
IORI Matteo							
MAHMOUD Marwa	Si						
MONTANARI Fabiana	Si						
PEDRAZZOLI Claudio							
PIACENTINI Lucia	Si			----- Assessori -----			Presenti
RUOZZI Cinzia	Si			PRATISSOLI Alex			No
VERGALLI Christian	Si			BONVICINI Carlotta			No
PERRI Palmina	Si			CURIONI Raffaella			No
BURANI Paolo				DE FRANCO Lanfranco			Si
BENASSI Giacomo	Si			MARCHI Daniele			No
AGUZZOLI Fabrizio				RABITTI Annalisa			No
BERTUCCI Gianni	Si			SIDOLI Mariafrancesca			No
SORAGNI Paola			Si	TRIA Nicola			No
MELATO Matteo			Si				
RINALDI Alessandro			Si				

Consiglieri **Presenti:** **29** Assessori presenti: **1**
Favorevoli: **18**
Contrari: **0**
Astenuti: **10**

Vice Presidente: **BASSI Claudio**

Segretario Generale: **GANDELLINI Dr. Stefano**

IL CONSIGLIO COMUNALE**Premesso che:**

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha assegnato all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani e assimilati attribuendo, tra le funzioni, la predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio "chi inquina paga";
- la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
- il D.L. 18/2020 all'art. 107 comma 5 dispone che "I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021";

Richiamati:

- l'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano economico Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del

piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti. L'Autorità verifica la coerenza e la regolarità degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva, ferma restando la facoltà di richiedere ulteriori informazioni. Fino all'approvazione da parte di ARERA si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente.

- la delibera del consiglio comunale n. 140 del 29/6/2020 avente ad oggetto: *“Tassa sui rifiuti (Tari). Modifiche al regolamento per la disciplina del tributo ivi compreso il differimento dei termini di versamento della prima rata 2020 in relazione all'emergenza epidemiologica Covid-19. Affidamento ad Iren ambiente s.p.a. della gestione della riscossione ordinaria per il biennio 2020-2021 e approvazione del relativo disciplinare”*.

Ricordato che la misura tariffaria per la **TARI giornaliera** é determinata in base alla tariffa annuale della TARI, rapportata a giorno, maggiorata di un importo pari al 50 per cento ai sensi dell'art. 15 del vigente Regolamento TARI, secondo la facoltà riconosciuta dal comma 663, art. 1, L. 147/2013).

Visto l'art. 13 del Regolamento Tari, così come modificato dalla delibera del C.C. n. 140 del 29/6/2020 in particolare il comma 3, ai sensi del quale:

Il tributo viene liquidato in due rate semestrali, comprensive del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, di cui all'articolo 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, aventi le seguenti scadenze:

- **30 giugno:** è liquidato l'eventuale saldo, positivo o negativo, dell'anno precedente e l'acconto relativo al periodo gennaio – giugno;
- **2 dicembre:** è liquidato l'acconto relativo al periodo luglio – dicembre ed eventuale conguaglio.

Per l'anno d'imposta 2020 in considerazione della situazione economica determinata dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, la scadenza della prima rata è differita dal 30 giugno al 31 luglio 2020 per le utenze domestiche e dal 30 Giugno al 30 Settembre 2020 per le utenze non domestiche.

Considerato che:

- l'art. 1 comma 683 della L. 147/2013 prevede che “Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia...”
- l'art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201: “A decorrere

dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”;

- a norma dell'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201; *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, **le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali** diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) **acquistano efficacia** dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno [...]. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”;*
- Il D.L. Rilancio 34/2020 convertito in legge nella seduta in Senato del 16 luglio c.m. all'art. 106 comma 3 bis ha differito, stante le condizioni di incertezza sulla quantità di risorse disponibili per gli enti locali, al 30 settembre 2020, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 andando conseguentemente a differire, limitatamente all'anno 2020, i termini per la pubblicazione delle delibere regolamentari e tariffarie nel Portale del federalismo fiscale rispettivamente al 31 ottobre e al 16 novembre 2020
- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente (**TEFA**) che, ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, è riscosso unitamente alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
- l'art. 19, comma 7, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti di raccolta e smaltimento dei solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle leggi vigenti in materia;
- il Decreto del Mef del 1/7/2020 “Riversamento TEFA, ai sensi dell'art. 38-bis del D.L. n. 124 del 2019”, disciplina i criteri e le modalità per assicurare il sollecito riversamento del tributo TEFA, con riferimento ai pagamenti effettuati tramite conto corrente e attraverso il versamento unitario di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (F24);
- il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato per l'anno 2020 nella misura percentuale deliberata con Decreto del Presidente della Provincia di Reggio Emilia, n. 232 del 22/10/2019, sull'importo del tributo, nella misura del 5%;

Viste le varie misure introdotte in più occasioni dal Governo finalizzate al contenimento e alla gestione dell'epidemia da COVID –19, ed in particolare:

- il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13 e poi abrogato (ad eccezione degli articoli 3, comma 6-bis, e 4) dall'articolo 5 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19;

- il DPCM 8 marzo 2020 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 59 del 08/03/2020, che ridefinisce le misure che, in attuazione del D.L. 23 febbraio 2020, n. 6, devono essere adottate per contenere la diffusione del virus COVID-19;
- il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante *“Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”*, c.d. decreto “Cura Italia” convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2020, n. 110;
- il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante *“Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”*,
- *il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19,*
- *il DPCM 11 giugno 2020 Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*

Tenuto conto che nel territorio in cui opera il Comune di Reggio Emilia è presente ed operante l'Agenzia Territoriale dell'Emilia Romagna per i servizi idrici e rifiuti, (ATERSIR), istituita con L.R. 23/2011 “Norme di organizzazione territoriale delle funzioni relative ai Servizi pubblici locali dell'Ambiente” e che pertanto svolge le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019;

Richiamate le deliberazioni di ARERA:

- n. 57 del 03/03/2020, contenente semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio di procedimento per la verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell'ente territorialmente competente
- n. 158 del 5/05/2020 rubricata “Adozione di misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce dell'emergenza da Covid-19”, che prevede tra l'altro l'adozione di alcune prime misure di tutela straordinarie e urgenti volte a mitigare, per quanto possibile, la situazione di criticità e gli effetti sulle varie categorie di utenze derivanti dalle limitazioni introdotte a livello nazionale o locale dai provvedimenti normativi adottati per contrastare l'emergenza da COVID-19;
- *n. 238 del 23/6/2020* che introduce elementi di flessibilità e nuove facoltà per gli enti territorialmente competenti (Etc) tese alla mitigazione dell'impatto dell'emergenza sull'equilibrio economico e finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, per garantire continuità nella fornitura di servizi essenziali nonché il mantenimento di adeguati livelli qualitativi del servizio;

Tenuto conto delle conseguenze dell'emergenza epidemiologica in atto a causa della diffusione del virus COVID-19 e dei provvedimenti emergenziali emanati dal Governo e dalle Autorità locali, che hanno determinato un inevitabile rallentamento nel processo di definizione e validazione del piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti, già reso complesso dall'introduzione con decorrenza dall'anno 2020 delle nuove regole fissate dall'ARERA;

Rilevato che alla data odierna non risulta ancora validato dal competente Ente di Governo

dell'ambito il piano finanziario del servizio integrato dei rifiuti per l'anno 2020;

ATERSIR in collaborazione con ANCI Emilia Romagna ha emanato in data 9 Giugno 2020 delle indicazioni operative per l'attuazione della delibera ARERA n. 158/2020 in cui tra l'altro si prevede che i Comuni che si avvalgono della facoltà di cui all' art. 107 comma 5 del D.L 18/2020 possono legittimamente attuare la prescrizione di cui alla deliberazione di ARERA mediante una riduzione percentuale della quota variabile senza intervenire sui coefficienti Kd delle categorie costrette alla chiusura in modo comunque da raggiungere gli obiettivi prefissati dall'Autorità senza modificare l'articolazione tariffaria ;

Tenuto conto che:

- l'art. 1, comma 654, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente, disposizione derogabile tuttavia per l'anno 2020 in base a quanto disposto dal sopra richiamato art. 107, comma 5, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18;
- l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prevede l'approvazione da parte del Consiglio comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e delle quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo, disposizione anche essa derogabile per l'anno 2020;

Richiamati:

- l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale prevede che: *“Il termine [...] per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”*;
- l'art. 107 del DL 18/2020, commi 1 e 2, ai sensi del quale, in considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19 (...), per l'esercizio 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e' differito al 30 Settembre 2020 (nuovo termine inserito in fase di conversione in Legge del D.L. Rilancio 34/2020 in considerazione delle condizioni di incertezza sulla quantità delle risorse disponibili per gli enti locali) anche ai fini della contestuale deliberazione di controllo a salvaguardia degli equilibri di bilancio a tutti gli effetti di legge.
- il medesimo art. 107 comma 5 del DL 18/2020 secondo cui *” I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale congruaggio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi*

determinati per l'anno 2019 puo' essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021”;

- *che ai sensi dell'art. 138 del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 è stato previsto l'allineamento dei termini approvazione delle tariffe e delle aliquote TARI e IMU con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020 ossia al 31/7/2020 (ora differito al 30.09.2020 con la conversione in Legge del D.L. Rilancio 34/2020).*

Richiamata altresì la delibera di consiglio comunale n. 140 del 29/6/2020 in cui si :

- *si apportano alcune e modifiche al Regolamento TARI vigente, ivi compreso il differimento della prima rata a seguito dell'emergenza sanitaria da Covid-19 e in particolare all' art. 8 si prevedeva che “Alle utenze non domestiche con sospensione/riduzione delle attività a seguito di provvedimenti normativi e/o amministrativi emanati per far fronte a situazioni eccezionali e/o emergenziali, come, a titolo di esempio, quelle derivanti dalla pandemia da Covid 19, potranno essere riconosciute riduzioni/agevolazioni tariffarie a seguito di interventi normativi o regolatori in materia o su facoltà dell'ente stesso in base alla potestà regolamentare così come previsto dalla L. 147/2013 comma 660. Le riduzioni/agevolazioni saranno riconosciute con deliberazione approvata .in Consiglio Comunale in sede di approvazione della delibera tariffaria o, in alternativa, in caso di assoluta urgenza, mediante ricorso a delibera di Giunta Comunale che dovrà essere successivamente ratificata da parte del Consiglio Comunale.*
- Si affida la gestione ordinaria della tassa sui rifiuti – TARI - ad Iren Ambiente S.p.A., per il periodo 1 gennaio 2020 – 31 dicembre 2021,
- si rinviava ad un successivo atto da approvare entro il 31/7/2020 la deliberazione di approvazione delle Tariffe Tari 2020 ivi compresa la scelta circa la conferma o meno delle tariffe adottate nell'anno 2019 (con contestuale rinvio del termine per l'approvazione del PEF 2020 al 31/12/2020) ai sensi di quanto previsto dall'art. 107 comma 5 del DL 18/2020 nonché l'approvazione delle riduzioni tariffarie Tari di cui all'art. 8 del Regolamento in relazione all'emergenza Covid-19 in quanto erano ancora in corso sia le valutazioni sull'impatto economico delle disposizioni previste da Arera con delibera 158/2020 sia le valutazioni in ordine agli equilibri di Bilancio e alle risorse complessive che il Comune potrà destinare a tale scopo.

Considerato:

- che la norma dell'art. 107, comma 5, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, sopra richiamata, permette di confermare per il 2020 le tariffe adottate per l'anno 2019, in deroga all'obbligo di copertura integrale dei costi del servizio, dettato dal sopra citato comma 654 dell'art.1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e all'obbligo di determinare le tariffe in conformità del piano finanziario, contenuto nel comma 683 del medesimo articolo;

- che con la collaborazione del gestore Iren Ambiente spa sono stati definiti i criteri e gli impatti economici derivanti dalle agevolazioni riconosciute come meglio evidenziato nel proseguo, al fine di contenere gli effetti negativi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, come pure è stata definita la copertura finanziaria delle agevolazioni come da delibera di variazione di Bilancio deliberata in data odierna.

Ritenuto, per quanto sopra, di approvare anche per l'anno 2020 le tariffe della tassa sui rifiuti adottate per l'anno 2019 con deliberazione del Consiglio comunale n. 22 del 04/02/2019;

Richiamato inoltre il vigente regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti, aggiornato con deliberazione del Consiglio comunale n. 140 del 29/6/2020, ed in particolare le disposizioni in esso previste relative alle riduzioni/agevolazioni previste dalla legge o introdotte dal Comune.

Tenuto conto che:

- le minori entrate derivanti dalle riduzioni/agevolazioni decise sulla base della deliberazione ARERA n. 158/2020, quantificate in circa 2 milioni di Euro, trovano copertura con la proposta di delibera di variazione di bilancio iscritta all'ordine del giorno del Consiglio Comunale in data odierna mediante l'utilizzo, a compensazione delle minori entrate per tari ordinaria, di quota parte del fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali enti locali di cui all'art 106 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante *“Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”*;
- eventuali maggiori costi saranno inseriti nel piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti (PEF) 2020, secondo le modalità stabilite dal Metodo tariffario (MTR) introdotto dall'ARERA e concorreranno quindi a determinare il conguaglio di cui all'art. 107, comma 5, ultimo periodo, del Decreto Legge 17/03/2020, n. 18 da finanziare nei 3 anni successivi a decorrere dal 2021 se non diversamente coperto in sede di successivi delibere di variazione al Bilancio.

Tutto ciò premesso, l'amministrazione comunale in collaborazione con il gestore Iren Ambiente SpA, al fine di definire le agevolazioni/riduzioni della Tassa sui Rifiuti anno 2020 e garantire la più ampia coerenza con le indicazioni dell'Autorità di cui alla delibera n. 158/2020 relativa alle misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti alla luce dell'emergenza da COVID-19, ha definito i seguenti **criteri** :

- con riferimento al periodo medio di chiusura delle utenze non domestiche (UND) pari a 3 mesi, la percentuale base di sconto utilizzata è stata del **25%** (sconto su base annuale), in quanto ritenuta adeguata rispetto ai giorni effettivi di chiusura delle UND beneficiarie della riduzione. Il 25% è direttamente proporzionale a 3 mesi di chiusura sui 12 mesi dell'anno;
- la percentuale di sconto sarà applicata alla **quota variabile complessiva** della TARI 2020, direttamente legata ai servizi di raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti, differenziati ed indifferenziati, che hanno subito diminuzioni a causa del lockdown per Covid19, con esclusione dei banchi di mercato, che sono soggetti ad un tributo giornaliero. In questo modo l'applicazione della riduzione incide anche sulla **“quota variabile misurata”**, legata al numero di vuotature minime e al costo delle stesse in base alla volumetria di contenitore associato;
- la riduzione sarà applicata alla quota variabile della prima rata 2020 (scadente il 30 Settembre 2020);
- **le Utenze non domestiche (UND)** sono state classificate, coerentemente con la suddivisione per categorie enucleate dal d.P.R. 158/99, sulla base dei codici ATECO indicati sia nell'Allegato 1 della Delibera ARERA n. 158/2020, sia nei provvedimenti governativi citati in premessa. Si perviene, quindi, alle **casistiche di cui alle seguenti tabelle**:

- **tab 1.a** - ricomprende tutte le UND con codici ATECO elencati nella tabella 1a Allegato A delibera ARERA 158/2020 di cui sia stata disposta la sospensione e la successiva riapertura, con i provvedimenti governativi riportati in premessa, per le quali ARERA propone un'**agevolazione minima obbligatoria** pari ai giorni minimi di chiusura, per tali utenze si prevede di concedere una percentuale di agevolazione **del 25%**;
- **tab 1.b** - in cui sono state inserite tutte le UND con codici ATECO elencati nella tabella 1b Allegato A delibera ARERA 158/2020 per le quali ARERA prevede una riduzione minima obbligatoria del **25%**, per attività ancora sospese alla data di emanazione delibera (5 maggio 2020);
- **tab 2** - riguardante le UND con codici ATECO elencati nella tabella 2 Allegato A delibera ARERA 158/2020 che potrebbero risultare sospese, parzialmente o totalmente anche per periodi di durata diversa . Anche per tali utenze si prevede una percentuale di agevolazione del 25%, in considerazione del fatto che, pur nell'ipotesi di mancata sospensione o di sospensione parziale delle relative attività, le stesse hanno comunque risentito negativamente degli effetti economici negativi legati alla pandemia da Covid-19;
- **tab 3**- riguarda le UND risultanti aperte e con codici ATECO indicati nella tabella 3 Allegato A delibera ARERA 158/2020, oltre a banche e assicurazioni, alle quali **non sono state riconosciute le agevolazioni** , in quanto non spettanti in modo obbligatorio,;
- **tab 4** - UND i cui Codici ATECO non sono previsti dalla delibera di ARERA ma facenti parte di categorie riconducibili a fattispecie agevolate, alle quali è riconosciuta una percentuale di agevolazione del 25%;

Riepilogando si propone di applicare le seguenti percentuali di riduzione della quota variabile:

Descrizione Tabelle	Percentuale di riduzione proposta sulla quota variabile
Tabella 1.a Delibera ARERA 158/2020	25%
Tabella 1.b Delibera ARERA 158/2020	25%
Tabella 2 Delibera ARERA 158/2020	25%
Tabella 3 Delibera ARERA 158/2020+ banche e assicurazioni	0%
Tabella 4 - Utenze i cui codici ATECO non sono previsti dalla delibere 158/2020 <u>ma facenti parte di categorie riconducibili a fattispecie agevolate</u>	25%

Per la classificazione delle UND nelle diverse tabelle il gestore del servizio Iren Ambiente SpA svolgerà le seguenti azioni:

1. Associazione "*Codice ATECO*" desunti dalla Camera di Commercio per ogni utenza non domestica all'"*Anagrafica UND*" presente sui gestionali IREN Ambiente (esclusi i Banchi di mercato che sono soggetti ad un tributo giornaliero);
2. Associazione "*Riduzione percentuale*" - *Codici ATECO*", nel rispetto di quanto previsto dall'AUTORITÀ con delibera n. 158/2020 e sulla base dei criteri e delle percentuali secondo le tabelle sopra definite dall'Amministrazione Comunale;
3. Applicazione della "*Condizione migliorativa*": nel caso la UND abbia diversi codici ATECO è sufficiente che solo uno di questi rientri nella condizione di agevolazione per godere della riduzione percentuale.

La riduzione delle entrate derivante dalla definizione dei criteri sopra definiti per l'applicazione del 25% alla quota variabile delle UND di cui alle tab1a,1b, 2 e 4 stimata complessivamente in 2 milioni di euro trova copertura con la proposta di delibera di variazione di bilancio iscritta all'ordine del giorno del Consiglio Comunale in data odierna mediante l'utilizzo, a compensazione delle minori entrate per tari ordinaria, di quota parte del fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali enti locali di cui all'art 106 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante "*Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*".

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica del Dirigente del Servizio Entrata e il parere di regolarità contabile del Responsabile finanziario;

Visto il parere favorevole del Collegio dei Revisori;

Proposta l'immediata eseguibilità del presente atto ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Testo Unico Enti Locali, per motivazioni di urgenza delle relative disposizioni al fine di consentire gli adempimenti conseguenti;

TUTTO CIO' PREMESSO

Visti:

- lo Statuto comunale;
- il Regolamento Tari vigente;
- il Testo unico degli enti locali (TUEL), D.lgs. 267/2000;

Visto l'esito della votazione e riportato attraverso sistema elettronico di rilevazione indicato nell'allegato prospetto;

DELIBERA

- 1) Di dare atto che quanto indicato in premessa costituisce parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) di approvare anche per l'anno 2020 le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) adottate per l'anno 2019 con deliberazione del Consiglio comunale Delibera n.22 del 04/02/2019, riportate all'**allegato "A"** della presente deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale;
- 3) di approvare i criteri per le riduzioni per le utenze non domestiche (UND) al fine di garantire la più ampia coerenza con le indicazioni dell'Autorità di cui alla delibera n. 158/2020 relativa alle misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti alla luce dell'emergenza da COVID-19 come evidenziate nelle premesse e nelle percentuali così riassunte :

Descrizione Tabelle	Percentuale di riduzione proposta sulla quota variabile
Tabella 1.a Delibera ARERA 158/2020	25%
Tabella 1.b Delibera ARERA 158/2020	25%
Tabella 2 Delibera ARERA 158/2020	25%
Tabella 3 Delibera ARERA 158/2020+ banche e	0%

assicurazioni	
Tabella 4 - Utenze i cui codici ATECO non sono previsti dalla delibera 158/2020 ma facenti parte di categorie riconducibili a fattispecie agevolate	25%

- 4) di dare atto che la riduzione delle entrate derivante dalla definizione dei criteri sopra definiti per l'applicazione della percentuale di riduzione del 25% alla quota variabile delle UND di cui alle tab1a,1b, 2 e 4, stimata complessivamente in 2 milioni di euro, trova copertura con la proposta di delibera di variazione di Bilancio iscritta all'ordine del giorno del Consiglio Comunale in data odierna mediante l'utilizzo, a compensazione delle minori entrate per tari ordinaria, di quota parte del fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali enti locali di cui all' art 106 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante *"Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19"*;
- 5) di inviare ad ATERSIR la presente delibera dando atto che la stessa sarà tacitamente approvata e condivisa in assenza di osservazioni dell'Agenzia entro 7 gg lavorativi dalla sua ricezione così come previsto dalla Circolare di ATERSIR /ANCI EMILIA ROMAGNA del 9 Giugno 2020, tenuto anche conto che in data 17 luglio 2020, si è provveduto ad anticipare via pec, ad ATERSIR la bozza della presente deliberazione;
- 6) di procedere alla pubblicazione della presente delibera mediante inserimento per via telematica nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale ai sensi dell'art. 13 commi 15,15bis e 15 ter del D.L 201/2011 ai fini dell'efficacia delle delibere regolamentari e tariffarie delle entrate tributarie degli EE.LL.;
- 7) di provvedere, così come previsto dall'art. 5 della delibera di ARERA n. 158/2020, a pubblicare sul proprio sito internet e/o con un collegamento a quello del gestore Iren Ambiente SpA, in un linguaggio comprensibile, le misure adottate a beneficio degli utenti sulla base della presente deliberazione con particolare riferimento ai criteri e alle modalità previste per il riconoscimento delle riduzioni tariffarie introdotte;

Infine il **Consiglio**, in quanto sussistono particolari motivi d'urgenza, delle disposizioni in essa contenute al fine di consentire gli adempimenti conseguenti ed in particolare la predisposizione e l'invio degli avvisi di pagamento della prima rata alle utenze non domestiche con le agevolazioni previste dalla presente delibera, ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del Dlgs. 267/2000, **dichiara immediatamente eseguibile la suesposta deliberazione**, come da votazione effettuata con procedimento elettronico indicato nell'allegato prospetto.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL VICE PRESIDENTE

BASSI Claudio

IL SEGRETARIO GENERALE

GANDELLINI Dr. Stefano